CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO FORNITURA DIVISE AL PERSONALE PREPOSTO ALL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI DI ADDETTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ACCOGLIENZA.

INDICE

1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

2 DURATA DELL'APPALTO

3 IMPORTO DELL'APPALTO

4 COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA

5 RILEVAZIONE DELLE MISURE E PROVA DI VESTIBILITA'

6 CAMPIONATURA DEI CAPI

7 GARANZIA

8 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

9 ORDINATIVO FORNITURA, MODIFICHE E VARIANTI DELLA FORNITURA

10 CONSEGNA

11 SOSTITUZIONI

12 CONTROLLO DI QUALITA'

13 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

14 GARANZIA DEFINITIVA

15 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

16 INADEMPIMENTO E PENALI

17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18 RECESSO

19 MODALITA' DI PAGAMENTO

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

21 SPESE ED ONERI

22 TRATTAMENTO DEI DATI

23 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

ALLEGATI: SPECIFICHE TECNICHE DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE AVENTE DIRITTO - SCHEDE

1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato capitolato, disciplina la fornitura di capi di vestiario da assegnare al personale del Consiglio regionale del Piemonte, di seguito denominato Consiglio, avente diritto per le mansioni indicate nella deliberazione di Ufficio di Presidenza n. 10 del 23 gennaio 2020.

L'aggiudicazione della fornitura di uniformi di servizio, è costituita da abiti completi (giacca, pantalone e gonna), per il periodo invernale ed estivo, e relativi accessori per il personale avente diritto, in servizio presso il Consiglio.

La fornitura sarà affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2) lett. a) del D.lgs. 50/2106 (affidamento diretto) in favore dell'impresa che avrà presentato il miglior preventivo economico, con indicazione dei singoli prezzi unitari dei capi oggetto della fornitura, rispetto all'importo complessivo di Euro 20.000,00, oltre IVA. L'Amministrazione si riserva di non accettare preventivi il cui valore complessivo superi il predetto importo.

2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni tre a decorrere dalla data indicata nel contratto, con facoltà del Consiglio di esercitare l'opzione del rinnovo del medesimo per ulteriori anni tre.

3 IMPORTO DELL'APPALTO

L' importo massimo presunto per la durata triennale del contratto è di € 20.000,00, al netto dell'IVA, per i capi di abbigliamento che compongono la fornitura completa.

Il prezzo complessivo, nonché i prezzi unitari offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli effettuati di sua convenienza e, pertanto, lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per qualsiasi sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

4 COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA

Le tipologie, le caratteristiche e le quantità dei prodotti trovano illustrazione nelle schede tecniche "Specifiche tecniche del vestiario per il personale del Consiglio regionale avente diritto", di seguito denominate "Specifiche tecniche", allegate al presente capitolato per farne parte integrante (Allegati 1 -2 e 3).
Le quantità complessive sono determinate in base alla consistenza attuale del personale assegnatario, tenuto conto delle dinamiche di turn over dello stesso e potranno, pertanto, subire variazioni in aumento o in diminuzione correlativamente alla stessa ai sensi di legge.
Devono essere rispettate le disposizioni della normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia e, in particolare, le disposizioni sulla conformità dei prodotti alle caratteristiche minime stabilite nella predetta normativa.

I prodotti tessili oggetto della fornitura devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di denominazioni del settore tessile e alle disposizioni che disciplinano la denominazione e l'etichettatura dei prodotti tessili (marchio pura lana vergine, manutenzione ecc…).
La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto e consegna.

5 LA RILEVAZIONE DELLE MISURE E PROVA DI VESTIBILITA'

La fornitura deve intendersi comprensiva della rilevazione delle misure (taglia) delle divise in oggetto e della relativa prova di vestibilità e consegna.

La rilevazione delle misure del personale destinatario della fornitura in oggetto è da effettuarsi, direttamente sui dipendenti in modo preciso e puntuale, a livello sartoriale. Tale attività avverrà presso la sede del Consiglio, secondo le modalità e tempistiche concordate tra l'Ente e l'Impresa affidataria, di seguito denominata impresa, comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Consiglio, in osservanza dei protocolli attualmente vigenti ed emanati in presenza di emergenza sanitaria pandemica.

In detta fase verrà compilata una scheda personale relativa ad ogni dipendente (secondo uno schema che verrà predisposto a cura dell'impresa). Detta scheda, nella quale verranno indicate le misure del dipendente ed ogni altro dato utile alla confezione del capo di abbigliamento, dovrà essere redatta in duplice originale e sottoscritta dal dipendente interessato e dall'impresa, che tratterrà gli originali di sua spettanza, mentre una copia verrà inviata alla Direzione affidataria della fornitura, a cura e spesa dell'impresa.

La fase di prova di vestibilità e di consegna dei singoli capi di abbigliamento e accessori al personale del Consiglio, con l'effettuazione degli eventuali interventi di sartoria necessari ovvero di correzione e/o sostituzione sui capi stessi, se necessario, è a totale carico dell'impresa.

6 CAMPIONATURA DEI CAPI

L'impresa deve presentare, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un campione dei capi da fornire, conforme per foggia, colore e tessuto alle specifiche contenute negli allegati denominati "Specifiche tecniche".

I campioni devono essere inseriti e impacchettati in un'unica confezione riportante una scheda riassuntiva della campionatura fornita, controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa, secondo quanto di seguito indicato:

- ✓ 1 fornitura completa per commesso/uomo tg. 52 (come indicato negli allegati 1, 2 - schede delle "Specifiche tecniche");

- ✓ 1 fornitura completa per commessa/donna tg. 46 (come indicato negli allegati 1, 2 - schede delle “Specifiche tecniche”);
- ✓ un campione di: cravatta e foulard con proposta di disegno piccolo, cintura, calze (come indicato negli allegati 1, 2 - schede delle “Specifiche tecniche”);
- ✓ le schede tecniche complete e dettagliate dei tessuti offerti.

In mancanza della presentazione della completa campionatura sopra riportata l’amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento.

In caso di presentazione di una campionatura insufficiente o inidonea, l’impresa ha 30 giorni naturali e consecutivi, dalla data fissata per la consegna, per integrare o sostituire la documentazione o la merce, pena il mancato affidamento della fornitura.

I campioni presentati rimarranno depositati presso la sede del Consiglio, in Via Alfieri 15, Torino, fino al termine della fornitura medesima.

I campioni, trattenuti in Consiglio per tutta la durata del contratto, potranno essere restituiti all’impresa, su richiesta scritta di questa, ferma restando la facoltà dell’ente di trattenerli ulteriormente per proprie esigenze.

La spedizione e il ritiro della campionatura avverranno a cura, rischio e spese dell’impresa, senza alcun onere, diretto, riflesso, per il Consiglio.

7. GARANZIA

I capi di abbigliamento oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e non dovranno presentare alcun vizio che li renda inidonei all’uso cui devono essere destinati.

A tal fine l’impresa deve garantire l’assenza di vizi, la presenza delle qualità previste, nonché la perfetta vestibilità dei capi.

La garanzia si intende valida per un periodo di un anno a partire dalla data di consegna.

Qualora, entro 12 mesi dalla consegna, emergano vizi o difetti dei capi di abbigliamento ovvero difformità rispetto alle caratteristiche minime indicate nelle “Specifiche Tecniche” o offerte in sede di gara, il Consiglio provvede a comunicare all’impresa quanto rilevato entro 15 giorni lavorativi dalla scoperta. L’impresa si impegna ad effettuare la sostituzione gratuita dei capi di abbigliamento entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte del Consiglio, pena l’eventuale applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

8. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

Per il servizio di rilevazione delle misure e per le prove di vestibilità, consegna e distribuzione della fornitura al personale del Consiglio destinatario, l’impresa dovrà avvalersi di personale idoneo e tecnicamente qualificato.

L’impresa si assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni che, in dipendenza del lavoro svolto, possano essere arrecati al Consiglio nonché a terze persone o a cose di terzi.

L’impresa dovrà inoltre ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri.

L’impresa dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto una polizza RCT per morte, lesione personali, danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività oggetto dell’Appalto. L’assicurazione deve essere prestata per un massimale non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e senza limitazione del numero dei sinistri.

La ditta è tenuta a rispettare i protocolli di sicurezza sanitaria emanati in occasione dell’emergenza pandemica Covid-19 vigenti al momento dell’esecuzione del contratto.

In particolare, il personale delle ditte appaltatrici può accedere alle sedi del Consiglio previa autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa sopracitata, di cui verrà data completa informativa.

9. ORDINATIVO FORNITURA, MODIFICHE E VARIANTI DELLA FORNITURA

Il Consiglio, in accordo con l’impresa, si riserva di ordinare le tipologie di capi di abbigliamento oggetto della fornitura in più soluzioni nell’arco del periodo di vigenza contrattuale, in relazione alle proprie necessità ed esigenze.

Inoltre, l’impresa, per sopravvenute mutate esigenze del Consiglio, si impegna ad accettare eventuali modifiche o varianti quantitative e/o tipologiche dei capi di abbigliamento oggetto della fornitura.

10. CONSEGNA

La consegna dei capi di abbigliamento oggetto della fornitura, inclusa l’attività di imballaggio e trasporto, è a carico dell’impresa ed è compresa nel prezzo complessivo offerto in sede di gara.

I tempi di consegna non devono superare i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della comunicazione dell’ordine, successiva all’avvenuta rilevazione delle misure, trasmessa mediante posta elettronica certificata all’impresa.

L’impresa dovrà comunicare, con almeno 48 ore di anticipo, il giorno di effettuazione della consegna nonché la ragione sociale ed eventuali recapiti del vettore incaricato del trasporto delle merci inviate.

I capi di abbigliamento oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte, Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15, 10121 TORINO.

Per ogni consegna dovrà essere redatta un'apposita scheda di consegna, sottoscritta da un incaricato dell'impresa e dal responsabile dell'esecuzione del contratto per il Consiglio, nella quale dovranno essere indicati la tipologia, i quantitativi dei capi di abbigliamento ordinati e la data della consegna.

11. SOSTITUZIONI

Nel caso in cui i capi di abbigliamento forniti presentino caratteristiche diverse da quelle minime richieste nelle schede tecniche o offerte in sede di gara ovvero presentino vizi o difetti, il Consiglio provvederà ad effettuare una segnalazione, mediante comunicazione scritta, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del capo di abbigliamento.

L'impresa si impegna a ritirare, senza alcun addebito al Consiglio, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, i capi di abbigliamento non conformi e ad effettuare la sostituzione gratuita dei medesimi o ove possibile, la correzione/sistemazione degli stessi, sempre che ciò non comporti una diminuzione di valore, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte del Consiglio.

12. CONTROLLO DI QUALITA'

Il Consiglio si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento della fornitura ed a sua totale discrezione, controlli "a campione" sui capi e accessori forniti, volti a verificarne la qualità, l'assenza dei difetti, la conformità alla campionatura presentata.

Nel caso in cui venga riscontrata la mancata corrispondenza dei capi di abbigliamento forniti alla campionatura ovvero vengano riscontrati vizi, difformità o difetti si procederà in base a quanto previsto dall'articolo 11 del presente capitolato.

13 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, appositamente nominato dal Consiglio, avrà il compito di tenere ogni rapporto, non solo in ordine alla consegna dei capi di abbigliamento oggetto della fornitura ma anche nelle ulteriori fasi di esecuzione del contratto, con un responsabile dell'impresa il cui nominativo sarà comunicato al Consiglio in seguito alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

14 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l'impresa dovrà costituire, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, una garanzia definitiva come prescritto dall'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia definitiva dovrà essere presentata dall'impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla società capogruppo sia alle società mandanti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Consiglio.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale, e sarà restituita all'impresa solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dalla richiesta del Consiglio, qualora, in fase di esecuzione del contratto, venga escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempimenti da parte dell'impresa. In caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, il Consiglio ha facoltà di dichiarare risolto il diritto al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

15 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

L'impresa, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto (o dei conti) dedicato al presente appalto, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 1 della citata Legge 13 Agosto 2010, n.136.

Al riguardo l'impresa, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente al Consiglio le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto il Consiglio è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

16 INADEMPIMENTO E PENALI

In caso di violazione del termine di cui all'articolo 5, il Consiglio si riserva di applicare una penale di euro 50 per ogni giorno ritardo.

Qualora la consegna dei capi di abbigliamento oggetto della fornitura ordinata avvenga successivamente al termine stabilito dall'articolo 10 del presente capitolato, il Consiglio si riserva di applicare una penale calcolata in ragione del 5% del valore della fornitura ordinata per ogni giorno di ritardo.

Nei casi in cui la sostituzione ovvero la correzione /sistemazione dei capi di abbigliamento riscontrati difformi dai campioni offerti in sede di gara ovvero viziati o difettosi non venga effettuata nei termini previsti dall'articolo 11 del presente capitolato, il Consiglio si riserva di applicare una penale di euro 50 per ogni giorno di ritardo.

L'addebito dell'importo sarà effettuato in occasione del pagamento che dovrà essere fatto all'impresa a fornitura avvenuta fatto salvo ogni altro diritto per ulteriori danni eventuali, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva di cui all'articolo 14 del presente capitolato.

Tutte le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta alla quale la Ditta appaltatrice ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, sui crediti dell'Impresa dipendenti dal Contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Consiglio dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'Impresa. Alternativamente, il Consiglio eserciterà diritto di rivalsa sulla cauzione di cui all'Art. 14; l'Impresa in tal caso si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore originario.

17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'impresa risulti ripetutamente inadempiente in tutto o in parte rispetto agli obblighi contrattuali, causando disagi e/o disservizi, il Consiglio, dopo aver assegnato mediante comunicazione di posta elettronica certificata, un termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto in corso, ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatto salvo il diritto all'incameramento della cauzione di cui all'articolo 14 del presente capitolato e salvo il risarcimento del danno ulteriore da parte della impresa inadempiente.

Il Consiglio si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto in essere, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

a) nel caso in cui l'ammontare delle penali superi il 10% del valore complessivo dell'appalto;

b) nel caso di ritardo nella consegna dei capi di abbigliamento oggetto della fornitura superiore a 30 giorni rispetto al termine di cui all'articolo 10 del presente capitolato;

c) nel caso in cui i capi di abbigliamento forniti presentino caratteristiche diverse da quelle minime richieste nelle “Specifiche tecniche” o offerte in sede di gara ovvero presentino vizi o difetti e l’impresa non provveda alla sostituzione dei capi di abbigliamento non conformi ovvero viziati o difettosi;

d) nel caso di perdita, durante il rapporto contrattuale, di uno dei requisiti minimi previsti per poter contrarre con la pubblica amministrazione;

e) nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio, quando questa sia stata escussa nei casi previsti dal presente capitolato ovvero dalla legge;

f) nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento da parte dell’impresa di una lettera inviata tramite posta elettronica certificata con la quale il Consiglio dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. In seguito alla risoluzione, non si darà luogo alla corresponsione di alcuna indennità all’impresa. E’ fatto salvo per il Consiglio il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti e di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

Il provvedimento di risoluzione del contratto e' oggetto di notificazione alla Ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il Consiglio si riserva, inoltre, la possibilità di affidare il servizio a terzi, in caso di inadempienza da parte dell’impresa, con oneri a carico dell’aggiudicatario.

18 RECESSO

E’ facoltà del Consiglio recedere dal contratto di appalto ex articoli 1371 c.c. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche se la prestazione del servizio è già iniziata.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all’impresa di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata la quale dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di recesso. Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per il Consiglio. In caso di recesso l’impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni fino alla data del recesso, purché correttamente ed a regola d’arte eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa.

Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, il Consiglio si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, successivamente alla stipula del medesimo, qualora la fornitura appaltata diventi oggetto di una convenzione, successivamente alla stipula del medesimo, qualora la fornitura diventi oggetto di una convenzione da Consip Spa, ai sensi dell’art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999,n,448, con parametri migliorativi rispetto a quelli del

contratto stipulato e l'impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999.

19 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura avverrà successivamente alla consegna, previa attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, dei capi di abbigliamento oggetto del singolo ordine, in seguito a presentazione di regolare fattura, con indicazione analitica dei costi relativi alle varie tipologie di abbigliamento forniti.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse secondo la disciplina prevista per le fatture elettroniche alla P.A. - Codice Univoco Ufficio X8M2F2 intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Via Alfieri 15 – 10121 Torino, C.F. 97603810017, con indicazione del CIG di gara.

Il pagamento delle fatture verrà disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato, come previsto all'articolo 15 del presente capitolato, salvo causa di forza maggiore e previa verifica della regolarità delle prestazioni.

In ogni caso, il Consiglio, prima di procedere al pagamento delle fatture, provvederà alla verifica mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della regolarità dell'impresa in materia di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione al futuro contratto, comprese quelle attinenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Torino.

21 SPESE ED ONERI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara ed alla stipula del contratto.

Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all'imposta dell'I.V.A. il relativo contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 - II° comma- del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

22 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 l'impresa consente il trattamento dei dati propri, anche personali, per la stipula del futuro contratto e per le esigenze relative all'esecuzione del servizio.

23 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ALLEGATI: SPECIFICHE TECNICHE DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE AVENTE DIRITTO – SCHEDE

Di seguito, si elencano le schede tecniche in riferimento alle "Specifiche tecniche", allegate al presente capitolato, che ne costituiscono parte integrate:

- Allegato 1: SCHEDA PUNTO ORDINANTE
- Allegato 2: SCHEDA TECNICA
- Allegato 3: SCHEDA PUNTO FORNITORE.